

3) Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 63 del 27.2.2017.

---

**Ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Bowles/BCE**

(Causa T-447/17) <sup>(1)</sup>

**(«Funzione pubblica — Personale della BCE — Decisione di nomina riguardante il posto di consigliere del Presidente e coordinatore del Consiglio presso il Comitato esecutivo — Insussistenza di atto lesivo — Carenza di interesse ad agire — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto»)**

(2019/C 65/45)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Carlos Bowles (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: B. Ehlers e F. Malfrère, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, diretta ad ottenere, da una parte, l'annullamento, in primo luogo, della decisione del Comitato esecutivo della BCE, del 31 gennaio 2017, di nominare M.S. al posto di consigliere del Presidente e coordinatore del Consiglio presso il Comitato esecutivo; in secondo luogo, della decisione di non nominare il ricorrente a tale posizione e, in terzo luogo, della decisione di non consentire al ricorrente di candidarsi a tale posizione e, dall'altra, il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subito.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto.
- 2) Il sig. Carlos Bowles è condannato alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 347 del 16.10.2017.

---

**Ordinanza del Tribunale dell'11 dicembre 2018 — CheapFlights International/EUIPO — Momondo Group (Cheapflights)**

(Causa T-565/17) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Cheapflights — Rinvio della domanda di marchio all'esaminatore ai fini dell'esame degli impedimenti alla registrazione assoluti — Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore — Motivazione della decisione impugnata contenente una valutazione circa la validità del marchio anteriore — Contestazione da parte del titolare del marchio anteriore — Irricevibilità parziale — Conclusioni incidentali presentate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/96 — Ritiro del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Non luogo a statuire parziale»]**

(2019/C 65/46)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: CheapFlights International Ltd (Speenoge, Irlanda) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Momondo Group Ltd (Londra, Regno Unito)

### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso allargata dell'EUIPO del 1° giugno 2017 (procedimento R 1893/2011-G), relativa a un procedimento di opposizione tra la CheapFlights International e la Momondo Group.

### Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso nella parte in cui è diretto contro la chiusura del procedimento di ricorso mediante la decisione della commissione di ricorso allargata dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 1° giugno 2017 (procedimento R 1893/2011-G) riguardo ai prodotti e ai servizi rientranti nelle classi 9, 16, 35 e 42 con riferimento ai quali la divisione di opposizione aveva respinto l'opposizione della CheapFlights International Ltd.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 3) La CheapFlights International supporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall'EUIPO.
- 4) L'EUIPO supporterà la metà delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 347 del 16.10.2017.

### Ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Euracoal e a./Commissione

(Causa T-739/17) <sup>(1)</sup>

**(«Ricorso di annullamento — Ambiente — Direttiva 2010/75/UE — Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili — Decisione d'esecuzione (UE) 2017/1442 — Insussistenza di un'incidenza diretta — Irricevibilità»)**

(2019/C 65/47)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrenti: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (Woluwe-Saint-Pierre, Belgio), Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein eV (Colonia, Germania), Lausitz Energie Kraftwerke AG (Cottbus, Germania), Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Germania), eins energie in sachsen GmbH & Co. KG (Chemnitz, Germania) (rappresentanti: W. Spieth e N. Hellermann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Becker e K. Petersen, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione, del 31 luglio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione (GU 2017, L 212, pag. 1).

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.